

della sua carriera in entrambi gli uffici secondo le norme della legge 8 aprile 1906, n. 142.

« Il professore Vivaldi invece non rinunciò a nessuno dei due uffici e percepì quindi indebitamente l'aumento di stipendio liquidatogli in base alla legge del 1914.

« Il Ministero del tesoro al quale fu fatta presente la condizione del professore Vivaldi, ritenne che in via eccezionale si potesse consentire che il recupero del credito erariale verso il professore Vivaldi avesse luogo mediante ritenute mensili in ragione del quinto dello stipendio, limitatamente però all'importo degli stipendi percepiti fino all'epoca della domanda con la quale il professore Vivaldi fece la dichiarazione di rinunciare ai benefici della legge 16 luglio 1914, ma dispose anche per l'ammontare degli stipendi riscossi successivamente a tale domanda dovesse applicarsi l'articolo 434 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

« Del resto, il professore Vivaldi ha citato il Ministero davanti al magistrato ordinario del quale si deve attendere il pronunciato.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« ROTH ».

Lucc'. — *Al ministro della marina.* — « Per sapere se e quando saranno attuati i miglioramenti più volte promessi ai capi tecnici della marina da guerra: di assimilazione cioè ai capi tecnici dell'esercito ».

RISPOSTA. — « I miglioramenti delle condizioni del personale civile tecnico della Regia marina hanno, già, da tempo, formato oggetto di speciali cure di questa Amministrazione e furono compresi nel più ampio disegno di legge che, dopo i miglioramenti conseguiti dai personali militari, il Ministero aveva in animo di presentare al Parlamento, per provvedere al riordinamento di tutti i personali civili della marina.

« Tale disegno però, già comunicato al Ministero del tesoro, per il preventivo benessere, non poté, per vicende parlamentari, essere attuato, nè le speciali condizioni politiche-internazionali successivamente verificatesi hanno consentito di riprendere in esame e condurre a termine i progettati provvedimenti.

« Ciò però non toglie che l'Amministrazione marittima non si sia preoccupata del crescente disagio che le condizioni stesse

hanno creato a questa classe di funzionari e, prendendo occasione dal fatto che anche ad essi viene richiesta per l'eccezionalità del momento una speciale intensità di lavoro, ha provveduto a che questa sia adeguatamente compensata, migliorandone così le condizioni economiche, in modo da corrispondere per altra via ad una modificazione di organico alla quale non è possibile di addivenire durante la guerra.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« BATTAGLIERI ».

Marcini ed altri. — *Ai ministri della guerra e di agricoltura.* — « Per sapere se intendano compresi fra gli operai specializzati ammessi all'esonero per la circolare n. 552, anche i mugnai e specialmente i mugnai delle zone di montagna, produttrici di farina di castagne ».

RISPOSTA. — « La circolare n. 552 riguarda solamente il personale adibito alla produzione agraria e non può estendersi al di là di quello necessario alla prima manipolazione di quei prodotti che per consuetudine non vengono messi in commercio allo stato naturale. Il frumento ed i cereali in genere, come le castagne, non sono in questa condizione e non sarebbe stato utile nell'interesse della produzione agraria concedere esoneri ai mugnai, togliendoli ai coltivatori diretti.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« CERMENATI ».

Mazzolan'. — *Al ministro di agricoltura.* — « Per sapere se, di fronte alle gravi conseguenze derivate da incertezze nella interpretazione dell'articolo 1º del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, sulla proroga dei contratti agrari, non creda opportuno un sollecito provvedimento il quale chiarisca che, sino ad un anno dopo la pubblicazione della pace, non hanno alcuna esecutorietà neppure le licenze convalidate ».

RISPOSTA. — « Non sembra al Ministero che dubbi o incertezze, di qualsiasi sorta, possano sorgere per quanto concerne la portata della proroga, stabilita con l'articolo 1º del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, per i contratti agrari, verbali o scritti, di colonia parziaria, di salariato fisso e di piccolo affitto. È una proroga che opera *ope legis*; voluta dal legislatore per assicurare alla nostra economia agraria